

49

Passaporto elettronico 26 luglio 2005 (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministro degli affari esteri;

Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, la direttiva n. 95/46/Ce del 24 ottobre 1995;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di passaporti;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

Lo schema di decreto in esame, trasmesso dal Ministro degli affari esteri per il prescritto parere, concerne l'adozione di un nuovo passaporto ordinario elettronico, contenente dati biometrici del titolare, in ottemperanza agli obblighi fissati in sede comunitaria con l'approvazione del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 del 13 dicembre 2004, nonché della decisione della Commissione C(2005)409 del 28 febbraio 2005 volta a stabilire le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

OSSERVA:

Lo schema individua, nel preambolo, la necessità di aggiornare il modello del passaporto ordinario italiano con riferimento, da un lato, all'introduzione della normativa comunitaria richiamata (la quale ha definito un modello uniforme di passaporto per gli Stati membri dell'Unione europea, individuandone le caratteristiche) e, dall'altro, alla legge 31 marzo 2005, n. 43 (la quale, all'articolo 7-*vicies*, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il passaporto su supporto cartaceo sia sostituito dal passaporto elettronico, secondo il modello uniforme definito in sede comunitaria).

Lo schema di decreto prevede che le nuove prescrizioni di carattere generale relative ai passaporti debbano essere riferite anche ai passaporti "speciali", quali quelli diplomatici e di servizio. Conseguentemente, le prescrizioni relative all'utilizzo di dati biometrici individuate

(*) [doc. web n. 1153396]

nel medesimo schema si applicheranno anche ai passaporti di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 5 aprile 2005, che integra il decreto 23 dicembre 2004, n. 1679-bis, relativo all'istituzione di un nuovo modello di passaporto diplomatico.

Le previsioni dello schema di decreto che riguardano le caratteristiche di sicurezza del passaporto, nonché le modalità di raccolta e conservazione dei dati biometrici, rispettano il principio di finalità nell'utilizzo di tali dati. È infatti espressamente previsto che i dati biometrici raccolti (l'immagine del volto e le impronte degli indici delle due mani) siano inseriti in un chip integrato nel passaporto e che, per la verifica dell'autenticità del documento e dell'identità del titolare, quando la legge prevede che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio, l'utilizzo dei dati biometrici contenuti nel chip al fine indicato avverrà "attraverso elementi comparativi direttamente disponibili" (art. 2 dello schema di decreto).

Tale espressione —che pure corrisponde ad un'analoga disposizione del regolamento n. 2252/2004 (art. 4, paragrafo 3, lettera *b*)— non chiarisce inequivocabilmente che non si procederà alla raccolta e alla conservazione dei dati biometrici in una banca di dati centralizzata.

A tale riguardo un chiarimento appare quindi necessario, integrando tale previsione con la specificazione che i dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno, appunto, conservati in banche di dati.

Riservandosi di formulare in separata sede, e comunque prima che inizi l'effettiva emissione del nuovo modello di passaporto, prescrizioni in ordine alle modalità di raccolta ed utilizzo dei dati biometrici in esame, nonché alle collegate misure di sicurezza da garantire anche in relazione al supporto utilizzato, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto a condizione che lo schema sia integrato nei termini descritti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di decreto, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 26 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

50

Servizi di radiotaxi 26 luglio 2005 (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminate le segnalazioni presentate da interessati e da associazioni di consumatori, relative al trattamento di dati personali nell'ambito della fornitura di autoservizi pubblici non di linea con riguardo alle operazioni svolte da soggetti che raccolgono richieste di corse taxi;

Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, la direttiva n. 95/46/Ce del 24 ottobre 1995;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visti gli artt. 85 e 86 del d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea);

Visti gli elementi acquisiti e ritenuta la necessità di prescrivere, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) e d), del Codice, misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati al fine di conformare il trattamento dei dati personali alle disposizioni vigenti, e di vietare i trattamenti illeciti oggetto di segnalazioni;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

1. Trattamento di dati da parte dei soggetti che gestiscono servizi radiotaxi

Sono pervenute a questa Autorità segnalazioni da parte di singoli e di associazioni per la tutela dei diritti dei consumatori, concernenti il trattamento di dati personali della clientela effettuato da soggetti che forniscono servizi radiotaxi. Questi ultimi raccolgono (generalmente per via telefonica) richieste di corse taxi nell'interesse dei titolari di licenza (art. 7 l. n. 21/1992) e, a tal fine, registrano alcuni dati, di regola limitati al solo indirizzo di prelievo.

Non di rado, però, vengono richiesti all'interessato anche un numero di telefono (fisso o mobile) e, talvolta, anche il suo nominativo, in particolare ove venga prenotata una corsa per un tempo differito (anche al fine di effettuare al cliente una chiamata di conferma, o avvertire circa ritardi o arrivi sul luogo indicato).

In talune circostanze, il *cd.* indirizzo di prelievo ed eventualmente il nominativo del cliente vengono ricavati, senza rivolgere al medesimo un'espressa richiesta, associando anche in modo automatizzato il numero telefonico ad informazioni ricavate da elenchi pubblici.

In altri casi, i dati raccolti al momento del primo contatto, concernenti il numero telefonico e l'indirizzo del cliente (e, seppur di rado, anche il suo nominativo), vengono registrati

(*) [doc. web n. 1151997]

per prestare il servizio in modo più sollecito (essendo l'indirizzo di prelievo preregistrato).

In ulteriori altri casi, vengono raccolte informazioni aggiuntive relative a comportamenti tenuti dal cliente, con particolare riguardo alla sua assenza presso l'indirizzo di prelievo e/o al mancato pagamento della corsa. Questa specifica raccolta di dati è preordinata ad individuare e/o contattare in seguito il cliente per ottenere il pagamento della corsa o per perseguire ulteriori finalità non riferibili alla sola esecuzione del contratto (finalità consistenti, in particolare, nel negare una successiva prestazione richiesta al medesimo servizio radiotaxi).

Dagli elementi acquisiti in atti, emerge che non è sempre prevista una cancellazione automatica dei dati, e che gli stessi sono talvolta conservati a lungo, anche per un biennio. La raccolta e la prolungata conservazione dei dati da parte del gestore del servizio radiotaxi avvengono comunque, di regola, all'insaputa degli interessati, in particolare per quanto riguarda le finalità diverse da quelle direttamente collegate all'esecuzione della prestazione.

Sotto altro profilo, è emersa anche l'eccedenza e non pertinenza dei dati raccolti rispetto a quelli reputati necessari per prestare il servizio richiesto dal cliente (ossia, di regola, il solo indirizzo di prelievo e non anche l'indirizzo di destinazione).

Al fine di conformare i trattamenti effettuati nell'ambito dei servizi radiotaxi alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, tenendo conto delle finalità perseguite e delle circostanze rappresentate in concreto, il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari del trattamento l'adozione delle misure e degli accorgimenti a garanzia degli interessati di seguito specificamente indicati, e vieta il trattamento illecito dei dati.

2. Finalità del trattamento; pertinenza e non eccedenza dei dati

L'attività di radiotaxi, nelle sue diverse forme, può comportare un trattamento di dati personali.

Fuori dei casi in cui venga fornito il solo indirizzo di prelievo, viene posto in essere un trattamento di dati personali relativo a soggetti identificati o identificabili, quando l'indirizzo stesso è ad esempio associato al dato nominativo di un cliente o ad un numero di utenza telefonica.

Ciò comporta l'applicazione della disciplina contenuta nel Codice (art. 4, comma 1, lett. b)). Tale trattamento deve quindi svolgersi nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità e correttezza, proporzionalità e qualità dei dati (artt. 3 e 11). In caso di inosservanza di tali principi, i dati personali trattati non possono essere utilizzati (art. 11, comma 2).

Il gestore del servizio radiotaxi, titolare del trattamento, può raccogliere solo i dati personali pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità principale legittimamente perseguita, che consiste nel mettere in contatto il cliente con il taxi indicato per effettuare la corsa (art. 11, comma 1, lett. b)).

In particolare, oltre all'indirizzo di prelievo, possono essere trattati, quando ciò sia necessario per dare attuazione al rapporto contrattuale agevolando l'esatta esecuzione della prestazione, i dati relativi al nominativo del cliente ed al suo recapito telefonico (fisso o mobile). In alcune situazioni, tali informazioni possono, infatti, rendersi necessarie, ad esempio, per segnalare una sopravvenienza (quale la sostituzione del taxi o il suo arrivo anticipato o ritardato) o, con specifico riferimento alla raccolta del nominativo, per assicurarsi che il servizio venga reso solo a chi lo abbia effettivamente richiesto (anziché a persona diversa).

Presso il servizio radiotaxi, non possono in ogni caso formare oggetto di registrazione, trattandosi di informazioni non pertinenti, i tragitti effettuati dalla clientela. Fatta salva l'esigenza di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (trattando i dati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento), nello svolgimento del servizio radiotaxi non possono inoltre essere trattati i dati personali della clientela inerenti ad eventuali inadempimenti loro attribuiti; non possono essere altresì regi-

strati, oltre il tempo strettamente necessario a rispondere ad eventuali contestazioni, informazioni relative all'assenza del cliente presso l'indirizzo di prelievo indicato.

I trattamenti da ultimo indicati sono infatti collegati ad una finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella volta a rendere possibile il trasporto della clientela, la sola per la quale il gestore del servizio radiotaxi può raccogliere lecitamente i dati. Infatti, i dati personali "devono essere raccolti e registrati per scopi determinati espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi" (art. 11, comma 1, lett. b)): tale compatibilità non sussiste nel caso di specie — come peraltro confermato dagli elementi in atti — posto che i dati così raccolti vengono utilizzati al fine di valutare se rendere o meno in futuro il medesimo servizio al cliente in relazione al quale vengono ascritti gli inadempimenti appena menzionati. Condotta, questa, illegittima alla luce dei principi di protezione dei dati personali ed altresì contraria all'espresso precetto contenuto nell'art. 2, comma 2, della legge n. 21/1992 secondo il quale "all'interno delle aree comunali o comprensoriali [...] la prestazione del servizio è obbligatoria".

I dati personali — dei quali non sia più necessaria la conservazione in relazione all'esecuzione del servizio offerto al cliente (sia esso quello principale e/o quello aggiuntivo) — devono essere cancellati o trasformati in forma anonima (ad esempio, per utilizzarli in valutazioni da effettuarsi in forma aggregata volte a migliorare la gestione del servizio), una volta esauriti gli specifici scopi per i quali sono stati richiesti (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice), salva l'osservanza di eventuali puntuali obblighi di legge che eventualmente ne legittimino un'ulteriore conservazione.

Resta fermo che, quando per far eseguire la singola corsa è necessario raccogliere dati personali, questi ultimi possono essere conservati dal titolare del trattamento solo per il periodo di tempo necessario a perseguire scopi non incompatibili con detta finalità (quali, ad esempio, la restituzione di oggetti smarriti dal cliente o la gestione di eventuali contestazioni connesse all'esecuzione della prestazione).

La conservazione per tali finalità non può eccedere il termine di trenta giorni.

Dalle considerazioni svolte, ed in applicazione dei principi contenuti negli artt. 3 e 11 del Codice, deriva infine che, con riguardo alle sopra evidenziate finalità legittimamente perseguibili, i sistemi informativi impiegati dal titolare del trattamento devono essere configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo di dati identificativi dei clienti; del pari, devono essere predisposti meccanismi di cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine definito secondo i criteri sopra indicati, a prescindere da eventuali richieste degli interessati.

3. Informativa agli interessati e modalità semplificate

La disciplina di protezione dei dati attribuisce particolare rilevanza alla circostanza che i trattamenti di informazioni personali non si svolgano all'insaputa dell'interessato.

Questo principio generale, riaffermato dal Codice (art. 11, comma 1, lett. b)) secondo il quale i dati personali devono essere raccolti e registrati per scopi determinati ed espliciti, trova puntuale concretizzazione nell'ulteriore precetto nel quale vengono indicate le informazioni che devono essere fornite all'interessato in relazione ai trattamenti di dati personali a lui riferiti (art. 13 del Codice).

Le informazioni rese con l'informativa devono enunciare chiaramente, accanto alle modalità impiegate nel trattamento, le finalità perseguite e la tipologia di dati personali utilizzati per ciascuna di esse, nonché la facoltà riconosciuta agli interessati di avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del Codice. È altresì necessario indicare, anche per categorie, i soggetti cui siano eventualmente comunicati i dati e coloro i quali possano venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento (art. 13, comma 1, lett. d)).

Tenuto conto della peculiarità del mezzo trasmissivo utilizzato (ossia, di regola, il telefono) e della natura del servizio reso, che più di altri richiede di essere svolto con la massima celerità (anzitutto nell'interesse della clientela), i singoli gestori dei servizi radiotaxi

potranno rivolgere a questa Autorità una motivata richiesta volta a rendere lecitamente utilizzabile un'informativa semplificata, resa al telefono in sede di prenotazione del servizio e mediante un sintetico avviso consultabile sul taxi (art. 13, comma 3, del Codice).

Il gestore, anche avvalendosi dei tempi di attesa in linea del cliente, potrebbe infatti ricorrere a testi preregistrati sintetici, purché chiari, utilizzando formule del tipo: "...taxi utilizzerà i suoi dati solo per svolgere il servizio richiesto. Nel taxi troverà ulteriori precisazioni."

In tal caso l'informativa semplificata resa telefonicamente deve essere integrata con un testo contenente tutti gli elementi menzionati nell'art. 7 del Codice, resa all'interno del taxi, in particolare mediante affissione (e redatta eventualmente avvalendosi del modello allegato alla presente decisione).

Il Garante autorizza tutti i titolari del trattamento che gestiscono servizi radiotaxi (anche quelli non interessati dal presente procedimento) ad avvalersi delle sopra indicate modalità semplificate per rendere l'informativa agli interessati nei termini di cui al seguente dispositivo, utilizzando il modulo disponibile sul sito *web* dell'Autorità all'indirizzo *www.garanteprivacy.it*.

4. Consenso al trattamento

Poiché la raccolta e il successivo trattamento dei dati della clientela, preordinati alla esecuzione della singola prestazione di trasporto richiesta, sono indispensabili per eseguire gli "obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato", il consenso al trattamento dei dati dell'interessato non è necessario per l'ordinaria prestazione di tale servizio (art. 24, comma 1, lett. *b*), del Codice).

Ogni altra finalità del trattamento che comporti un'ulteriore conservazione dei dati personali raccolti (ad esempio, fornire, anche su registrazione o abbonamento, servizi o comodità aggiuntive rispetto alla singola corsa di volta in volta richiesta; compiere ricerche di mercato, operazioni di marketing o profilazioni, ecc.) necessita, invece, del consenso specifico, informato e distinto da parte del cliente (art. 23 del Codice). Tale consenso, reso anche oralmente, deve essere documentato per iscritto a cura del titolare del trattamento.

5. Ulteriori adempimenti

Al di là delle misure necessarie per conformare i trattamenti di dati personali effettuati, restano fermi gli adempimenti che, in generale, la legge prescrive ai titolari del trattamento. Ci si riferisce, in particolare:

- a) agli obblighi relativi all'adozione delle misure anche minime di sicurezza (artt. 31-35 e Allegato B) del Codice;
- b) alla selezione dei soggetti che, in qualità di incaricati o responsabili del trattamento, sono autorizzati a compiere operazioni di trattamento sulla base dei compiti assegnati e delle istruzioni impartite (artt. 29 e 30 del Codice);
- c) all'obbligo dei titolari del trattamento di adottare le misure necessarie per agevolare l'esercizio dei diritti degli interessati e il relativo tempestivo riscontro (art. 10, comma 1, del Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

- a) accertata, nei termini di cui in motivazione, l'illiceità del trattamento effettuato, vieta ai titolari del trattamento di cui in atti, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *d*), del Codice, la prosecuzione delle operazioni di trattamento di dati personali effettuate in violazione dei principi contenuti nel Codice;
- b) prescrive, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *c*), del Codice, ai medesimi titolari del trattamento di cui al punto a), nei termini di cui in motivazione, le misure necessarie indicate nel presente provvedimento al fine di conformare il trattamento alle disposizioni vigenti;
- c) invita, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 157, 164 e 168 del Codice, i titolari del trattamento indicati negli atti a comunicare al Garante, entro e non oltre il 30 ottobre 2005, che i trattamenti di dati da essi effettuati sono conformi alle prescrizioni del pre-

sente provvedimento, indicando ogni informazione utile al riguardo ed allegando la pertinente documentazione;

d) autorizza, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice, previa specifica e motivata richiesta in tal senso indirizzata al Garante, tutti i soggetti che gestiscono il servizio radiotaxi ad effettuare l'informativa in conformità alle modalità semplificate descritte in motivazione. Il testo dell'informativa resa al momento della chiamata e quello destinato ad essere esposto nel taxi, dovrà essere trasmesso a questa Autorità unitamente alla richiesta sopra indicata. Resta salvo il potere del Garante di esigere chiarimenti o integrazioni nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale la richiesta stessa si intende accolta.

Roma, 26 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

ALLEGATO

SERVIZIO RADIOTAXI: COME SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI *(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)*

Se il servizio è stato prenotato, *[indicare gli estremi identificativi del servizio radiotaxi titolare del trattamento]* può utilizzare alcuni dati connessi alla prenotazione, raccolti da chi ha chiesto il servizio o da *[indicare altra origine]*.

I dati sono trattati temporaneamente, anche elettronicamente, nella misura strettamente necessaria per il servizio di trasporto *[indicare eventuali ulteriori finalità]*.

Altre finalità *[descriverle sinteticamente: es. a) prestazione di servizi aggiuntivi; b) marketing; etc.]* sono perseguibili solo con l'espresso e libero consenso dell'interessato.

Non è prevista la comunicazione a terzi (oppure: alcune informazioni saranno comunicate a ... *indicare per tipologia i soggetti*).

Responsabile del trattamento è ... *[da menzionare se designato]*.

L'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano; può anche chiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, opporsi al loro utilizzo.

L'istanza ai sensi dell'art. 7 del Codice va inoltrata a:

Titolare/responsabile del trattamento:

Recapiti utili (indirizzo, telefono, fax, e-mail):

51

Propaganda elettorale: il “decalogo” del Garante 7 settembre 2005 (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la normativa internazionale e comunitaria e il Codice in materia di protezione dei dati personali (direttive nn. 95/46/Ce e 2002/58/Ce; d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

1. Finalità del provvedimento

Le iniziative di propaganda elettorale, o collegate a referendum o alla selezione di candidati alle elezioni, costituiscono un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica (art. 49 Cost.).

In vista delle prossime consultazioni il Garante richiama l'attenzione sui principali casi nei quali partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati possono utilizzare dati personali per iniziative di propaganda rispettando i diritti e le libertà fondamentali degli interessati (art. 2 del Codice).

2. Dati utilizzabili senza consenso

A) Liste elettorali

Possono essere anzitutto utilizzati, senza il preventivo consenso degli interessati, i dati contenuti nelle liste elettorali che ciascun comune tiene, aggiorna costantemente e rilascia in copia anche su supporto elettronico. L'intera platea degli elettori può essere così contattata agevolmente.

Possono essere altresì utilizzati i seguenti altri elenchi e registri in materia di elettorato attivo e passivo:

- elenco degli elettori italiani residenti all'estero per le elezioni del Parlamento europeo;
- elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato a predisporre le liste elettorali, realizzato unificando i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) e degli schedari consolari;
- elenco dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero (Comites);
- *cd.* liste aggiunte degli elettori di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia e che intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.

B) Altri elenchi e registri pubblici

Oltre alle liste elettorali, possono essere utilizzate per la propaganda, anche in questo caso senza il consenso degli interessati, altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici, qualora esse siano liberamente accessibili a chiunque senza limitazioni di sorta in base

(*) *G.U.* 12 settembre
2005, n. 212
[doc. web n. 1165613]

ad una specifica disposizione normativa. Occorre tuttavia rispettare le modalità eventualmente stabilite per accedere a tali fonti (*es.*, identificazione di chi ne chiede copia; accessi consentiti solo in determinati periodi) o per utilizzarle (*es.*, obbligo di indicare la fonte dei dati nel materiale di propaganda; rispetto delle finalità per le quali determinati elenchi sono resi pubblici).

C) Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche

I titolari di cariche elettive possono utilizzare le informazioni raccolte nel quadro delle relazioni interpersonali con cittadini ed elettori.

Alcune specifiche disposizioni di legge prevedono altresì che il titolare della carica elettiva possa richiedere agli uffici di fornire notizie utili all'esercizio del mandato, che possono essere utilizzate solo per finalità pertinenti a tale esercizio. L'eventuale impiego di tali informazioni per iniziative di propaganda rivolte agli interessati è pertanto consentita solo in casi particolari nei quali le iniziative stesse possano risultare in concreto obiettivamente riconducibili ad attività e compiti espletati nel corso del mandato.

È illegittima l'eventuale richiesta di ottenere dagli uffici dell'amministrazione o dell'ente la comunicazione di intere basi di dati, oppure la formazione di appositi elenchi "dedicati" da utilizzare per la propaganda fuori dai predetti casi riconducibili ad attività e compiti espletati nel corso del mandato.

Non può ritenersi parimenti consentito, da parte di soggetti titolari di altre cariche pubbliche non elettive, l'utilizzo per finalità di propaganda di dati acquisiti per svolgere i relativi compiti istituzionali.

D) Dati raccolti nell'esercizio di attività professionali e di impresa

I dati personali raccolti in quanto necessari nell'esercizio di attività professionali e di impresa per prestazioni d'opera o per fornire beni e servizi non sono utilizzabili. La finalità di propaganda non è infatti riconducibile agli scopi per i quali i dati sono raccolti.

E) Iscritti a partiti, organismi politici e comitati

Nell'ambito di partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori, si possono utilizzare lecitamente, senza un apposito consenso, dati personali relativi ad iscritti ed aderenti, nonché ad altri soggetti con cui intrattengono regolari contatti (*cf.* art. 26, comma 4, lett. a), del Codice).

F) Iscritti ad altri organismi associativi a carattere non politico

Altri enti, associazioni ed organismi senza scopo di lucro (associazioni sindacali, professionali, sportive, di categoria, ecc.), possono prevedere che tra i propri scopi vi siano anche le finalità di propaganda di cui al presente provvedimento che, se perseguite direttamente dai medesimi enti, organismi o associazioni, non richiedono il consenso (*cf.* artt. 24, comma 1, lett. b) e 26, comma 4, lett. a), del Codice).

3. Fonti documentali non utilizzabili per propaganda

Alcune fonti documentali detenute da soggetti pubblici non sono utilizzabili, neanche da parte di titolari di cariche elettive, in ragione della specifica normativa che ne precluda l'acquisizione a fini di propaganda, oppure del segreto d'ufficio o della circostanza che esse sono state acquisite in base ad una normativa che ne vincola l'utilizzo. Ciò avviene ad esempio nei seguenti casi:

- archivi dello stato civile;
- anagrafe della popolazione residente, utilizzabile però per la comunicazione istituzionale di amministrazioni pubbliche;
- liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti e che sono utilizzabili solo per controllare la regolarità delle operazioni elettorali;
- dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali;
- particolari indirizzi e dati raccolti solo per svolgere le attività istituzionali del soggetto pubblico o, in generale, per la prestazione di servizi, anche di cura.

4. Dati utilizzabili previo consenso

Con il consenso preventivo degli interessati possono essere utilizzate per iniziative di propaganda altre fonti documentali.

A) *Simpatizzanti e persone contattate*

Partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati relativi a simpatizzanti o ad altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato occasionalmente (petizioni, proposte di legge, richieste di referendum, raccolte di firme, ecc).

In questi casi, occorre però aver acquisito preventivamente il consenso scritto, trattandosi di dati sensibili. Tale consenso può essere anche manifestato una tantum.

B) *Elenchi telefonici*

Nei nuovi elenchi telefonici, cartacei ed elettronici, derivanti dalla disciplina di origine comunitaria vincolante per il legislatore nazionale, accanto ai nominativi di alcuni abbonati figurano due simboli che attestano il consenso prestato, rispettivamente, alla ricezione di posta a domicilio o di chiamate telefoniche per finalità diverse dalla comunicazione interpersonale.

In tali casi, i nominativi sono pertanto utilizzabili anche per inviare a domicilio materiale di propaganda, oppure per effettuare chiamate aventi finalità di propaganda, a seconda dei simboli apposti sull'elenco.

C) *Particolari modalità di comunicazione*

In base alla disciplina di origine comunitaria vincolante per il legislatore nazionale, alcune particolari modalità di comunicazione richiedono il consenso specifico di abbonati a servizi di comunicazione elettronica, compresi gli abbonati a servizi di telefonia mobile e gli utilizzatori di schede di traffico prepagato (invio di fax, di messaggi tipo *Sms* o *Mms*; chiamate telefoniche preregistrate; messaggi di posta elettronica).

Il consenso, che anche in questo caso può essere acquisito una tantum, deve comunque precedere la chiamata o il messaggio e deve essere raccolto sulla base di formule chiare che specifichino espressamente la finalità di propaganda politica o elettorale. Non è possibile ricorrere a modalità di silenzio-assenso.

Senza un preventivo consenso informato non è lecito l'invio di messaggi, newsletter e di altro materiale di propaganda quando si utilizzano:

- dati raccolti automaticamente in Internet tramite appositi *software*;
- liste di abbonati ad un *provider*;
- dati pubblicati su siti *web* per specifiche finalità di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività istituzionale od associativa;
- dati ricavati da *forum* o *newsgroup*;
- dati consultabili in Internet solo per le finalità di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio.

D) *Dati raccolti e messi a disposizione da terzi*

L'eventuale acquisizione dei dati personali da un soggetto terzo (il quale potrebbe averli raccolti in base ad un consenso riferito ai più diversi scopi, compresi quelli di tipo promozionale o commerciale) non esime il partito, l'organismo politico, il comitato o il candidato dall'onere di verificare, anche con modalità a campione e avvalendosi del mandatario elettorale, che il terzo:

- abbia informato gli interessati riguardo all'utilizzo dei dati per finalità di propaganda e abbia ottenuto il loro consenso idoneo ed esplicito. Il consenso deve risultare manifestato liberamente, in termini differenziati rispetto all'eventuale prestazione di beni e servizi e documentato per iscritto;
- non abbia violato il principio di finalità nel trattamento dei dati associando informazioni provenienti da più archivi, anche pubblici, aventi finalità incompatibili (artt. 11 e 61 del Codice).

Queste cautele vanno adottate anche quando il terzo, oltre a fornire i dati, svolge le funzioni di responsabile del trattamento designato da chi effettua la propaganda.

5. Obbligo di informativa

Se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere comunque informato a norma di legge delle caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi che gli siano già noti (art. 13, commi 1 e 2). Quando i dati sono raccolti altrove, e il caso non rientra tra quelli di cui al successivo punto 6, l'informativa va fornita all'atto della registrazione o della prima, eventuale comunicazione a terzi (art. 13, commi 4 e 5).

L'informativa sintetica, ma efficace, può essere basata sulla seguente formula semplificata che può essere inserita anche nei messaggi di posta elettronica o nelle lettere di propaganda (art. 13, comma 3, del Codice):

INFORMATIVA

(Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

“I dati che ha fornito liberamente (oppure: che sono stati estratti da ...) sono utilizzati da ... *(indicare il titolare del trattamento)* solo a fini di propaganda (o per la selezione dei candidati ...; *indicare anche se i dati verranno utilizzati per analoghe iniziative o anche da singoli candidati, oltre che da parte degli organi della forza politica*), anche con strumenti informatici, e non saranno comunicati a terzi *(indicare, se utilizzata, l'eventuale organizzazione esterna che cura l'inoltro)*. Lei può in ogni momento accedere ai dati, ottenere di non ricevere più materiale di propaganda, opporsi al trattamento dei dati o chiedere di integrarli, rettificarli, ecc., rivolgendosi a ...” *(indicare le coordinate del predetto titolare del trattamento o di un suo referente, ad esempio del responsabile del trattamento facoltativamente designato)*.

6. Casi in cui l'informativa non è dovuta

Il Garante ritiene che nei due seguenti casi il partito, l'organismo politico, il comitato di promotori e sostenitori o il singolo candidato non debbano fornire l'informativa agli interessati secondo le ordinarie modalità di legge relativamente alle iniziative e consultazioni in programma sino al 30 giugno 2006.

Questa Autorità, analogamente a quanto già provveduto in passato, ritiene infatti che l'impiego dei mezzi necessario per le finalità in esame sia sproporzionato rispetto ai diritti tutelati (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice), qualora il partito, l'organismo politico, il comitato di promotori e sostenitori o il singolo candidato utilizzi i dati solo per le finalità di cui al presente provvedimento e:

- a) li raccolga direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure
- b) invii materiale propagandistico di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un'identificativa informativa anche sintetica.

L'Autorità intende anche evitare che, in un breve arco di tempo, un alto numero di interessati riceva un elevato numero di informative analoghe da parte di più soggetti impegnati in iniziative politiche e campagne elettorali.

Qualora gli interessati siano invece contattati mediante lettere cartacee, messaggi per posta elettronica o missive e plichi contenenti più documenti anche di dimensioni ridotte, l'informativa —secondo la predetta formula semplificata— potrà essere inserita nella lettera, nel messaggio, nella missiva o plico, anziché essere inviata all'atto della registrazione dei dati (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice).

Dopo il 31 ottobre 2006, partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati che intendano conservare i dati per i quali non si sia già provveduto all'informativa dovranno informare gli interessati nei modi previsti dal predetto art. 13 qualora intendano inviare loro una comunicazione.

7. Garanzie e adempimenti

Nelle iniziative di propaganda e di selezione di candidati che comportano l'utilizzo di dati personali va posta attenzione alle garanzie che il Codice prevede a tutela delle persone a cui essi si riferiscono, i quali sono a volte di natura sensibile.

Il trattamento non deve essere comunque notificato al Garante (art. 37 del Codice), quale che sia il soggetto titolare (partito, organismo politico, comitato di promotori e sostenitori o singolo candidato).

È altresì facoltativo designare uno o più responsabili del trattamento (art. 29 del Codice).

Occorre però designare le persone fisiche incaricate del trattamento (art. 30 del Codice) e adottare, in conformità al Codice, idonee misure di sicurezza conformi a quelle previste, a seconda dei casi, dagli artt. 31-36 e dall'Allegato B) del medesimo Codice.

Deve essere infine dato tempestivo riscontro ad eventuali richieste con le quali gli interessati esercitino i propri diritti, ad esempio per accedere ai dati che li riguardano, conoscere l'origine e alcune modalità del trattamento od opporsi al loro utilizzo, ad esempio all'ulteriore ricezione di materiale o chiamate (art. 7 del Codice). Qualora il titolare di trattamento non fornisca un riscontro idoneo l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria, oppure presentare un ricorso al Garante; può altresì presentare a questa Autorità una segnalazione o un reclamo.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive ai titolari interessati di conformare il trattamento dei dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento;
- b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice, dispone che partiti e movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati possano prescindere dall'informativa agli interessati nei casi indicati nel punto del presente provvedimento;
- c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 7 settembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravallori

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

52

Il caso Laziomatica. Prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi 6 ottobre 2005 (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del prof. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Viste le segnalazioni pervenute in ordine all'utilizzazione illecita di dati personali estratti da banche dati anagrafiche del Comune di Roma;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

Il Garante ha eseguito alcuni accertamenti ispettivi a seguito di segnalazioni concernenti accessi illeciti a dati anagrafici detenuti presso il Comune di Roma, nonché il rispetto delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati, in correlazione ad un caso di falsa sottoscrizione di candidature alle elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005.

Gli accertamenti effettuati anche nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria hanno fatto emergere notizie di reato che sono state comunicate alla competente autorità giudiziaria.

La violazione degli obblighi e delle garanzie richiamate dal Codice in materia di protezione dei dati personali risulta già accertata in base agli atti acquisiti dal Garante, a prescindere da ogni eventuale responsabilità penale per gli illeciti configurabili.

Tra il 9 e il 14 marzo di quest'anno, presso Laziomatica S.p.A. (società per azioni a prevalente capitale regionale istituita dalla Regione Lazio, che le ha affidato la gestione del Sistema informativo regionale-S.I.R.: v. l. r. 3 agosto 2001, n. 20), risultano infatti effettuati alcuni accessi illeciti —per finalità e con modalità non consentite— ad un *data-base* anagrafico del Comune di Roma che la Regione era stata autorizzata a consultare solo per alcune finalità sanitarie, sulla base di un protocollo di intesa.

Le persone che hanno agito presso tale società hanno provveduto, senza averne titolo, ad accogliere la richiesta di un avvocato (che avrebbe potuto essere presentata solo al Comune), con la quale si chiedeva di applicare la disciplina sulle *cd.* indagini difensive (art. 391-*quater* c.p.p.).

Gli accessi in grande quantità, effettuati in singolari circostanze (utilizzo di *password* altrui; consultazioni in orari non di servizio, notturni e festivi; asseriti interventi di manutenzione straordinaria che hanno determinato la cancellazione di dati di tracciamento di accessi), hanno permesso di consultare ed utilizzare illecitamente vari dati personali inerenti anche a documenti di identità, per finalità diverse da quelle per le quali i dati anagrafici erano stati resi accessibili alla Regione.

Gli accertamenti effettuati dal Garante sulla base di una segnalazione sono stati estesi anche alla sicurezza dei dati presso i *data-base* anagrafici del Comune di Roma, ove è emerso il mancato aggiornamento del documento programmatico di sicurezza (di cui è stata data notizia, anche in questo caso, all'autorità giudiziaria con denuncia di reato nei riguardi dei

(*) G.U. 24 ottobre 2005,
n. 248
[doc. web n. 1179484]



competenti dirigenti), unitamente ad alcune inosservanze della disciplina applicabile alla gestione dell'anagrafe della popolazione residente.

A conclusione del complesso procedimento, il Garante dichiara accertate con il presente provvedimento le violazioni intercorse relativamente ai profili di propria competenza, e prescrive alla predetta società e agli enti direttamente interessati le misure necessarie per conformare i trattamenti di dati personali alle disposizioni vigenti. Analoghe prescrizioni vengono impartite in termini generali a tutti i comuni per quanto riguarda la consultazione diretta degli atti anagrafici.

1. Regione Lazio e Laziomatica S.p.A.

A prescindere dai fatti sopra riassunti, è risultato accertato che Laziomatica S.p.A. abbia comunque trattato illecitamente, nell'ambito dell'attività svolta per conto della Regione, i dati personali provenienti dai *data-base* anagrafici del Comune di Roma.

Come premesso, il rapporto Regione-Comune si è basato su un "Protocollo di intesa per la cooperazione nello sviluppo dei servizi al cittadino" stipulato il 12 maggio 2004, che prevede uno scambio di dati tra i due enti per verifiche attinenti solo a prestazioni sanitarie (ticket, scelta del medico), inclusivo di un accesso diretto anche a dati anagrafici detenuti dal Comune.

Tali verifiche sono state affidate dalla Regione a Laziomatica S.p.A. sulla base di una convenzione stipulata nel 2003, con la quale si è conferito alla società il compito di consultare *on-line* i predetti dati anagrafici.

I profili di illiceità emersi sono i seguenti:

- a) sono risultate comprovate, anzitutto, alcune inosservanze della convenzione stessa: la società ha infatti violato la clausola che la impegna a non rivelare od utilizzare notizie, informazioni e dati messi a disposizione dalla Regione per finalità diverse da quelle stabilite nella convenzione medesima, e non ha altresì rispettato il distinto impegno contrattuale ad osservare le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
- b) in secondo luogo, sono state violate le disposizioni normative sul responsabile del trattamento. All'apparente designazione in tal senso della società —pur menzionata nella convenzione— non ha fatto seguito, come necessario, né l'elencazione scritta dei compiti affidati rispetto al trattamento dei dati, né l'indicazione delle istruzioni operative (art. 29 del Codice). La società ha anche legittimato all'accesso diretto ulteriori utenti esterni presso altri organismi come le aziende sanitarie locali.

Pertanto, la Regione Lazio (che aveva adottato solo un documento di carattere generale sulle misure di sicurezza presso le strutture della giunta regionale, applicabile ai responsabili del trattamento) potrà continuare ad avvalersi lecitamente della collaborazione della società a condizione che alla designazione di quest'ultima quale responsabile (designazione che in passato è stata al più puramente nominale), conseguano prontamente sia la specificazione analitica dei predetti compiti e istruzioni, sia una vigilanza sulla loro osservanza anche in ordine alla sicurezza dei dati.

Nessuna persona fisica, operante presso la società o la Regione, potrà trattare i dati personali comunicati dal Comune di Roma senza essere stata previamente designata quale incaricato, in conformità al Codice, anche per quanto riguarda l'individuazione del trattamento consentito e le istruzioni da impartire (art. 30 del Codice);

- c) la Regione ha avuto accesso ai dati anagrafici provenienti dal Comune di Roma con modalità non consentite. Unitamente all'interrogazione *on-line* di alcuni servizi (documenti; carte di identità, leva militare, vaccinazioni), il predetto Protocollo di intesa ha infatti previsto che la Regione, direttamente o per il tramite della società, possa accedere *on-line* ai dati di origine comunale che la disciplina anagrafica consente invece di ottenere solo con le modalità e con le cautele illustrate più avanti.

Il Protocollo di intesa deve essere quindi rivisto, prevedendo nel congruo termine di cui al seguente dispositivo una diversa modalità di comunicazione dei dati di provenienza comunale, analogamente a quanto dovrà essere disposto, a cura del Comune di Roma, nei riguardi di altri enti ed amministrazioni. Tale revisione, unitamente a quella concernente il rapporto con Laziomatica S.p.a., dovrà essere eseguita nel termine di cui al dispositivo dandone esauritiva comunicazione a questa Autorità.

2. La gestione del sistema informativo anagrafico del Comune di Roma

In base alle disposizioni dell'ordinamento anagrafico, l'ufficiale d'anagrafe può rilasciare attestazioni o certificazioni relativamente al contenuto delle schede che compongono l'anagrafe della popolazione residente, ed entro certi limiti può anche rilasciare elenchi. Ad eccezione del personale autorizzato delle forze di polizia, le medesime schede non possono essere invece consultate direttamente da parte di chiunque, anche facente parte del personale comunale, sia estraneo all'ufficio di anagrafe (artt. 1, 33, 34 e 37 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

Più specificamente, gli ufficiali d'anagrafe rilasciano a chiunque ne faccia richiesta "certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia", mentre le altre notizie desumibili dagli atti anagrafici (ad eccezione di quelle riportate nelle schede anagrafiche concernenti, ad esempio, la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio), possono essere oggetto di attestazione o certificazione, d'ordine del sindaco, "qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse" (art. 33, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 223/1989). L'ufficiale di anagrafe rilascia elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, ma solo ad "amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità". Tale utilizzo è consentito anche da parte del comune che detiene i dati, per fini di comunicazione istituzionale, ma sempre su motivata richiesta questa volta "interna" all'ente (art. 177, comma 1, del Codice). Altri soggetti anche privati possono ottenere solo dati anagrafici resi anonimi ed aggregati, su richiesta per fini statistici e di ricerca (art. 34, commi 1 e 2, d.P.R. n. 223/1989).

Queste disposizioni riguardano il particolare contesto degli atti anagrafici, i quali giustificano soluzioni specifiche per quanto riguarda le modalità della loro consultazione. Tale specificità mantiene attualità in un quadro di sistema che prevede opportunamente misure generali di semplificazione dell'azione amministrativa mediante flussi di dati, trasmissioni o consultazioni telematiche di dati ed archivi (artt. 2, comma 5, l. 15 maggio 1997, n. 127; art. 43 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

In termini generali, il Codice non ha inciso sulla portata delle predette disposizioni sull'anagrafe della popolazione. Il Codice ha però ribadito la necessità del perdurante rispetto delle vigenti norme che regolano la conoscibilità e la pubblicità di taluni atti (*cfr.*, *ad es.*, gli artt. 19, comma 3, 24, comma 1, lett. c), 59 e 61 del Codice), che subordinano la consultazione di materiale documentale al rispetto di determinati limiti temporali (*ad es.*, con esclusione dei periodi in cui un elenco è in fase di aggiornamento), soggettivi, oppure di talune modalità (*ad es.*, documentazione dell'identità del soggetto che intende consultare un registro) o finalità (*es.*: fini statistici e di ricerca).

Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato che nella prassi amministrativa osservata presso il Comune di Roma nei rapporti con numerosi enti, inclusa la Regione, tale quadro normativo non è stato invece preso nella dovuta considerazione, essendosi consentita la consultazione diretta per via telematica di dati anagrafici mediante lo stesso meccanismo di "anagrafe aperta" impropriamente utilizzato per la Regione Lazio.

Riportando i dati anagrafici in una "data-base popolazione" contenente anche numerose altre informazioni (relative anche a "vaccinazioni, elettorale, leva militare", dati relativi alla carta d'identità ed al codice fiscale), si è realizzato un sistema telematico che prevede, anzitutto, un'impropria consultazione diretta di dati anagrafici da parte di altro personale comunale non facente parte dei servizi di anagrafe e di stato civile (centrali e dei municipi).

La consultazione diretta dei dati anagrafici per via telematica viene inoltre consentita a numerosi soggetti esterni al Comune di Roma (amministrazioni centrali, militari e sanitarie; uffici giudiziari ed enti locali; ecc.), senza peraltro verificare sempre e compiutamente

né la concreta motivazione di pubblica utilità in base alla quale viene richiesto di conoscere i dati, né le singole utilizzazioni dei dati consentite a regime presso enti a struttura complessa che perseguono differenti finalità. Le procedure di abilitazione all'accesso non soddisfano compiutamente l'esigenza di ottenere la comunicazione dei dati in rapporto solo ad una specifica attività funzionale svolta dal soggetto richiedente. Un ampio numero di utenti è stato infine abilitato in base ad un'istruttoria non approfondita o per utenze per diverso tempo inattive oppure disponibili a soggetti non agevolmente contattabili. Tali criticità sussistono anche nei riguardi di utenti abilitati soltanto alla consultazione dei dati e non anche a modificarli, e sono più marcate nei confronti di soggetti posti in condizione di operare diversi tipi di interrogazione del sistema, oppure di abilitare a loro volta -senza titolo- all'accesso ulteriori utenti.

In sostituzione di tali procedure, il Comune di Roma dovrà pertanto individuare entro il congruo termine di cui al seguente dispositivo un diverso meccanismo che, pur permettendo di comunicare i dati richiesti anche con strumenti automatizzati e per via telematica (e, quindi, di perseguire le finalità di snellimento ed efficienza dell'azione amministrativa a supporto del cittadino). Le richieste di certificazione o attestazione, oppure di rilascio di elenchi ad amministrazioni pubbliche motivato da ragioni accertate di pubblica utilità, potranno essere inoltrate e riscontrate anche automaticamente, per via telematica, escludendo però la consultazione diretta, anche *on-line*, degli atti di provenienza anagrafica da parte di soggetti interni ed esterni diversi da quelli preposti all'ufficio anagrafe. Dovrà altresì aversi cura di:

- a) verificare più attentamente la qualifica soggettiva dei richiedenti e la motivazione di pubblica utilità da essi perseguita;
- b) porre maggiore attenzione a presupposti, limiti e modalità previste dalla disciplina che riguarda singoli atti e documenti (*cf.*, per i dati sulle vaccinazioni, art. 4 della legge 4 febbraio 1966, n. 51; art. 3 della legge 5 marzo 1963, n. 292; per il servizio elettorale, art. 51 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223; per la carta d'identità, art. 289 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635; per le liste di leva, artt. 37 e 48 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237);
- c) individuare soluzioni più idonee per consentire il tracciamento di operazioni di richiesta e di comunicazione di dati presso postazioni di lavoro individuate e da parte di utenti parimenti identificati, monitorando utilizzi impropri e prevenendo accessi multipli realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

Nel conformare a norma i trattamenti di dati anagrafici, il Comune dovrà altresì:

- d) escludere soggetti privati esterni dalla facoltà di consultare direttamente i dati, di acquisirne elenchi su richiesta e di abilitare all'accesso altri soggetti. Nel caso in cui tali soggetti privati comprovino la qualità di effettivi responsabili del trattamento per conto di soggetti pubblici, il rilascio anche informatico di elenchi dovrà essere regolato in primo luogo con il soggetto pubblico, verificando anche l'effettivo rispetto delle modalità richiamate a proposito del rapporto tra titolare e responsabile del trattamento;
- e) rivedere l'attuale configurazione della gestione in *outsourcing* del servizio anagrafico, attualmente affidata ad associazioni temporanee di imprese di ampie dimensioni. Dovranno essere adeguate al Codice le prassi seguite per la specificazione dei compiti, per impartire istruzioni riguardo al trattamento dei dati e per la vigilanza anche tramite verifiche periodiche, coordinata con mezzi e soluzioni adeguate alla delicatezza e alla complessità delle questioni trattate e dei flussi di dati.

Le misure da adottare per ottemperare alle predette prescrizioni dovranno essere eseguite nel termine di cui al dispositivo dandone esauritiva comunicazione a questa Autorità.

3. Il trattamento di dati anagrafici da parte delle amministrazioni comunali

Il Garante ritiene necessario prescrivere a tutte le amministrazioni comunali di conformare il trattamento dei dati anagrafici ai principi ed ai limiti richiamati in questa sede. Si sottolinea, in particolare, la necessità di escludere che, nel fornire ad amministrazioni pubbliche elenchi di dati anagrafici per motivi di pubblica utilità, anche telematicamente o